



OGGETTO: Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi – Disposizioni a tutela della quiete pubblica. Rettifica

IL SINDACO

Richiamata

l'Ordinanza Sindacale Prot. 8915 del 13.05.2015 con la quale si rettificava l'ordinanza n° 8900/2010 del 12.07.2012-Orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi- nei punti 4 e 4.1 ;

Viste le numerose manifestazioni estive che si terranno in città, sia quelle organizzate dal Comune nell'ambito del cartellone "SERE D'ESTATE 2015" che quelle organizzate da Associazioni e privati cittadini;

Tenuto conto che le iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per l'intera cittadinanza si svolgeranno su aree pubbliche e/o nei locali dei pubblici esercizi;

Viste le numerose richieste da parte degli organizzatori e degli esercenti di poter prorarre l'orario delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento oltre le ore 24,00;

Ritenuto che occorre, favorire sia le iniziative economiche e la realizzazione di attività ricreative che garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale interesse collettivo;

DISPONE

La rettifica , con decorrenza dalla data della presente, della ordinanza n° 8915 del 13.05.2015 nel punto 4.2 che risulta così modificato:

4.2 Orario

L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo , è così stabilito:
dal 1° Luglio al 30 Settembre:

- a) all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 01:00 di notte;
- b) all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.

dal 1° Ottobre al 30 Giugno:

- a) all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22:00;
- b) all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24:00 del venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno;
- c) all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.

Di stabilire che qualora non sia diversamente indicato nel titolo abilitativo, i pubblici spettacoli svolti nell'ambito delle manifestazioni pubbliche devono terminare entro le ore 01:00 di notte per tutto l'anno.

La determinazione degli orari stabilita per le singole licenze non si può discostare dai limiti suddetti.

- o Il Sindaco, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario attenendosi ad un scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse.



- Eventuali richieste di prorogazione dell'orario devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 7 (sette) giorni prima.

Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza devono essere inserite nelle autorizzazioni o licenze di cui al T.U.L.P.S. /R.D.773/1931).

Copia della presente ordinanza è pubblicata. all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune ed è trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo dell'ottemperanza integrale alla medesima.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Copia della presente viene trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- alle organizzazioni indicate nell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV).

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale lì, 12 Agosto 2015



Il Sindaco

Avv. Paolo Spagnuolo